Oggetto Fwd: avviso garanzia giovani "bonus occupazionale"

Da Cesil Barbagia Mandrolisai <atzara.lavoro@gmail.com>

Ccn <aritzo.protocollo@tiscali.it>

Data 23.10.2014 11:46

Si rende noto che è stato pubblicato l' avviso del programma garanzia giovani 2014: "bonus occupazionale"

Si allega il rispettivo bando Si resta disponibili per ulteriori chiarimenti.

II Cesil Barbagia Mandrolisai 078465205 int.4 Comune di Aritzo
Data 23/10/2014
N. Prot. 0005312 / 2014
Cat. 02 Cl. 05 Fasc.







# COMUNE DI ATZARA

Misura 3.4 - P.O.R. Sardegna 2000-2006 - Centro Servizi Inserimento Lavorativo

# AVVISI PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI

Si rende noto che sono stati pubblicati i seguenti bandi:

# 1. Tirocini con voucher

- Destinatari: Giovani, non occupati, al di fuori di percorsi di istruzione e formazione nella fascia di età compresa tra i 18 e i 29 anni;
- Imprese destinate a ospitare i giovani tirocinanti.
   Presentazione domande : A partire dal 01/11/2014 fino al 25/11/2014.

# 2. <u>Assunzione di giovani con contratto di Apprendistato per la qualifica professionale</u>

- Destinatari: Giovani che abbiano compiuto 15 anni, che non abbiano assolto il diritto dovere all'istruzione- formazione, e si trovino in condizione di dispersione scolastica. Giovani che abbiano un'età compresa tra i 18 e 25 anni, siano privi di qualifica e con titolo di scuola media secondaria di 1 grado;
- Imprese destinate a ospitare i giovani apprendisti.
   Presentazione domande : A partire dalle ore 10.00 del 04/11/2014 fino alle ore 13.00 del 04/12/2014.

# 3. Bonus occupazionale

- Destinatari: Giovani, nella fascia di età compresa tra i 18 e i 29 anni;
- Datori di lavoro interessati a ospitare i giovani.
   <u>Presentazione domande</u>: fino a esaurimento dei fondi.

Per poter aderire ai rispettivi bandi succitati è necessario avere aderito al programma garanzia giovani, registrandosi al portale www.sardegnalavoro.it.

Per ulteriori informazioni contattare il servizio Cesil presso il Comune di Atzara dal Lunedì al Venerdì nei seguenti orari 09.00-13.00 e 15.00-19.00

Tel.078465205 e-mail atzara.lavoro@gmail.com





D.D. 1709\Segr D.G.\2014

# Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

# DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE ATTIVE E PASSIVE DEL LAVORO

### IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la Legge 21 dicembre 1978 n. 845 recante "Legge quadro in materia di formazione professionale" e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il Decreto Legge n. 148 del 20 maggio 1993 convertito con modificazioni nella Legge n.236 del 17/07/1993 recante "interventi urgenti a sostegno dell'occupazione;

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 112 del 31 marzo 1998 recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15/3/97 n. 59;

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.:

VISTO il R.D. n.2440 del 18/11/1923, concernente l'Amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. n.827 del 23/5/1924, e s.m.i.;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20.12.2013 che reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

**VISTO** il Regolamento (CE) 1304/2013 del 17/12/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo Sociale Europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del 5 luglio 2006del Consiglio;

VISTO Il Regolamento di esecuzione (UE) 288/2014 del 25/02/2014 della Commissione (GUUE L. 87 del 22 marzo 2014), recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca el disposizioni generali sul

Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea per quanto riguarda il modello per i programmi di cooperazione nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea;

VISTO il Regolamento (UE) n. 215/2014 della Commissione del 07/03/2014, che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;

VISTO il Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell'art. 93 del Trattato CE e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis";

VISTO l'Accordo di Partenariato, trasmesso in data 22.04.2014, che individua il Programma Operativo Nazionale per l'attuazione della Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani" e il Programma Operativo Nazionale "Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione" tra il Programmi Operativi Nazionali finanziati dal FSE;

VISTO il comma 247 dell'art. 1 della Legge dicembre 2013, n. 147 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)" che stabilisce che l'Ufficio Centrale del Bilancio svolga un controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile sui Decreti riguardanti interventi a titolarità delle Amministrazioni Centrali dello Stato, cofinanziati in tutto o in parte con risorse dell'Unione Europea ovvero aventi carattere di complementarietà rispetto alla programmazione UE, giacenti sulla contabilità del Fondo di Rotazione di cui all'art. 5 della L.n.183/1987;

VISTO il comma 243 dell'art. 1 della Legge dicembre 2013, n. 147 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)" che stabilisce che a valere sul Fondo di Rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, è possibile concedere anticipazioni, nel limite di 500 milioni di euro annui, a valere sulle proprie disponibilità delle quote comunitarie e di cofinanziamento nazionale dei programmi a titolarità delle Amministrazioni centrali dello Stato cofinanziati dall'Unione europea con i fondi strutturali, il FEASR ed il FEAMP, nonché del programmi complementari di cui al comma 242;

VISTE le conclusioni del quadro finanziario pluriennale dell'8 febbraio 2013, con le quali il Consiglio europeo ha deciso di creare un'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per il periodo 2014-2020 al fine di sostenere le misure esposte nel pacchetto sull'occupazione giovanile proposte dalla Commissione il 5 dicembre 2012 e, in particolare, per sostenere la garanzia per i giovani;

VISTA la Raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 pubblicata sulla GUE Serie C 120/2013 del 26 aprile 2013 che delinea lo schema di opportunità per i glovani neet, promosso dalla suddetta Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, istituendo una "garanzia" per i giovani neet che invita gli Stati Membri al garantire ai giovani neet con meno di 25 anni un'offerta

qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento degli studi, di apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione entro quattro mesi dall'inizio della disoccupazione o dall'uscita dal sistema di istruzione formale;

VISTO il "Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani" approvato con Decisione C(2014)4969 del 11/07/2014;

VISTO il "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" che definisce le azioni comuni da intraprendere sul territorio italiano;

VISTO il Regolamento Comunitario n. 1303/2013 del 17/12/2013 art. 84, "termini per l'esame el l'accettazione dei conti da parte della Commissione" che prescrive la chiusura annuale dei conti;

VISTO l'articolo 5 della Legge 183/87 con la quale è stato istituito il Fondo di Rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie;

**VISTO** il DPR n. 568/88 e s.m.i. che regolamenta l'organizzazione e le procedure amministrative del citato Fondo di Rotazione e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la convenzione relativa al "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" con la Regione Abruzzo firmata in data 24/06/2014;

VISTA la convenzione relativa al "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" con la Regione Basilicata firmata in data 24/06/2014;

VISTA la convenzione relativa al "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" con la Regione Calabria firmata in data 02/05/2014;

VISTA la convenzione relativa al "Plano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" con la Regione Campania firmata in data 09/06/2014;

VISTA la convenzione relativa al "Piano di attuazione italiano della Garanzia per il Giovani" con la Regione Emilia Romagna firmata in data 17/04/2014;

VISTA la convenzione relativa al "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" con la Regione Friuli Venezia Giulia firmata in data 09/05/2014;

VISTA la convenzione relativa al "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" con la Regione Lazio firmata in data 02/05/2014;

VISTA la convenzione relativa al "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" con la Regione Liguria firmata in data 09/05/2014;

VISTA la convenzione relativa al "Piano di attuazione italiano della Garanzia per il Giovani" con la Regione Lombardia firmata in data 16/05/2014;

VISTA la convenzione relativa al "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" con la Regione Marche firmata in data 09/05/2014;

VISTA la convenzione relativa al "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" con la Regione Molise firmata in data 24/06/2014;

VISTA la convenzione relativa al "Piano di attuazione italiano della Garanzia per il Giovani" con la Regione Piemonte firmata in data 09/05/2014;

VISTA la convenzione relativa al "Piano di attuazione Italiano della Garanzia per i Giovani" con la Provincia Autonoma di Trento firmata in data 09/05/2014;

VISTA la convenzione relativa al "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" con la Regione Puglia firmata in data 09/06/2014;

VISTA la convenzione relativa al "Piano di attuazione italiano della Garanzia per il Giovani" con la Regione Sardegna firmata in data 17/04/2014;

VISTA la convenzione relativa al "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" con la Regione Sicilia firmata in data 16/05/2014;

VISTA la convenzione relativa al "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" con la Regione Toscana firmata in data 30/04/2014;

VISTA la convenzione relativa al "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" con la Regione Umbria firmata in data 09/05/2014;

VISTA la convenzione relativa al "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" con la Regione Valle d'Aosta firmata in data 17/04/2014;

VISTA la convenzione relativa al "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" con la Regione Veneto firmata in data 02/05/2014;

VISTO l'articolo 1 del D.L. 76/2013 che introduce incentivi per i datori di lavoro che assumano a tempo indeterminato di lavoratori giovani al fine di promuovere forme di occupazione stabile di giovani fino a 29 anni di età e in attesa dell'adozione di ulteriori misure da realizzare anche attraverso il ricorso alle risorse della nuova programmazione comunitaria 2014-2020;

VISTA la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dell'11 marzo 2014, prot. n. 9220 con la quale è stata comunicata l'intenzione di individuare l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale quale Organismo Intermedio, ex art. 125, comma 6, del citato Regolamento (UE) n. 1303/2013 per l'attuazione della misura "Bonus occupazionale" prevista nel "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani";

VISTO l'articolo 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 che prevede i casi di controllo preventivi di legittimità della Corte dei Conti;

**VISTO** il D.P.R. del 7 aprile 2011, n. 144, "Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali" ed in particolare l'art. 6 relativo alla Direzione Generale per le politiche attive e passive del lavoro;

VISTO il D.P.C.M. del 6/2/2013 di conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione Generale per le politiche attive e passive del lavoro al Dott. Salvatore Pirrone, registrato dalla Corte dei Conti il 22 marzo 2013, registro 3, foglio 314";

Tanto premesso el ritenuto,

DECRETA

#### Articolo 1

#### Principi generali

1. L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) è individuato quale Organismo Intermedio per l'attuazione della Misura "Bonus Occupazione" del "Programma Operativo Nazionale per l'attuazione della Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani", ai sensi dell'art. 123 comma 6 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

2. L'INPS è competente della completa gestione della misura suddetta, da effettuarsi mediante le risorse attribuite alle Regioni e alla Provincia Autonoma di Trento in qualità di Organismi

Intermedi del Piano.

3. La gestione della misura da parte dell'INPS avviene nel limite complessivo di spesa pari a euro 188.755.343,66, ripartiti come indicato nella tabella allegata all decreto (allegato n. 1), in conformità a quanto riportato nelle Convenzioni stipulate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS) con le Regioni ovvero con la Provincia Autonoma di Trento.

4. Con cadenza mensile, dal momento della pubblicazione della circolare, di cui al successivo articolo 9 comma 1, l'INPS comunica a ciascuna regione i dati relativi agli importi prenotati ed

erogati per il bonus e il saldo disponibile.

#### Articolo 2

#### Destinatari dell'incentivo

1. Ai datori di lavoro privati che, senza esservi tenuti, assumono glovani registrati al "Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani", spetta un incentivo economico il cui importo è definito ai sensi dell'articolo 5 del presente decreto.

2. Sono ammessi al "Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani-Misura Bonus Occupazionale" i giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni (che abbiano assolto al diritto dovere all'istruzione e formazione, se minorenni), non occupati né inseriti in un percorso di studio o formazione, in conformità con quanto previsto dall'art. 16 del Regolamento (UE) 1304/13.

3. Per gli effetti di cui al comma 2 sono considerati non occupati i giovani disoccupati o inoccupati, ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 e successive modifiche e

integrazioni:

4. Qualora, al momento dell'istanza preliminare di ammissione all'incentivo di cui all'articolo 9, comma 1, il giovane non sia ancora stato preso in carico dalla struttura competente, il Ministero del Lavoro interessa prontamente la regione di adesione ovvero, in caso di scelta plurima, quella ove ha sede il posto di lavoro; la regione in tal modo individuata procede, nei successivi 15 giorni, alla presa in carico e contestuale profilazione del giovane. Decorsi inutilmente i 15 giorni il Ministero del Lavoro procede alla profilazione acquisendo le informazioni mancanti mediante autodichiarazione del giovane. È fatto salvo l'obbligo della Regione competente di verificare, su base campionaria, la veridicità del dati dichiarati.

5. L'incentivo è riconosciuto per le assunzioni effettuate dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e fino al 30 giugno 2017, nei limiti delle disponibilità finanziarie riportate nella tabella

allegata al decreto (allegato n. 1).

#### Articolo 3

### Ambito territoriale di ammissibilità

1. Le risorse stanziate nonché la tipologia contrattuale incentivata di cui alla tabella allegata al decreto (allegato n. 1) vanno riferite alla Regione o Provincia autonoma ove si trova la sede di lavoro per la quale viene effettuata l'assunzione, indipendentemente dalla residenza del giovane da assumere.

#### Articolo 4

### Tipologie contrattuali incentivate

1. L'incentivo è riconosciuto ai datori di lavoro che assumono i giovani di cui all'articolo 2 con un contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione.

2. Fatte salve le esclusioni desumibili dalla tabella in allegato 1, l'incentivo è riconosciuto ai datori di lavoro che assumono i giovani di cui all'articolo 2 con un contratto a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione, la cui durata, sia inizialmente prevista per un periodo pari o superiore a sei mesi.

3. L'incentivo è riconosciuto anche in caso di lavoro a tempo parziale con orario pari o superiore al 60% dell'orario normale di lavoro.

 Rientra nell'ambito di applicazione dell'incentivo anche il socio lavoratore di cooperativa, se assunto con contratto di lavoro subordinato.

5. L'incentivo è escluso per il contratto di apprendistato, per il lavoro domestico, intermittente, ripartito e accessorio; l'incentivo è altresì escluso per l'assunzione a scopo di somministrazione qualora l'agenzia somministrante fruisca, in relazione alla medesima assunzione, di remunerazione per l'attività di intermediazione ed accompagnamento al lavoro, nell'ambito del "Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani" o di altri programmi a finanziamento pubblico.

#### Articolo 5

### Importo dell'incentivo

- L'importo dell'incentivo è determinato, in base allo schema allegato al presente decreto (allegato n. 2), dal tipo di assunzione e dalla classe di profilazione del giovane ammesso al "Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani", operata dai Centri per l'Impiego, dagli altri servizi competenti, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 e successive modifiche e integrazioni ovvero dal Ministero del Lavoro nell'ipotesi di cui all'art. 2, comma 4, del presente decreto.
- 2. In caso di lavoro a tempo parziale l'importo è moltiplicato per la percentuale di part-time.
- 3. Nel caso in cui, nel periodo di efficacia del contratto a tempo determinato per il quale si usufruisce dell'incentivo, il rapporto è trasformato a tempo indeterminato, al datore di lavoro che ne faccia richiesta spetta l'incentivo relativo ai contratti a tempo indeterminato, ridotto dell'importo già percepito.
- 4. In caso di rinnovo o proroga del contratto al tempo determinato non è riconosciuto alcun incentivo ulteriore al datore di lavoro

#### Articolo 6

### Modalità di fruizione dell'incentivo

- Per i contratti a tempo determinato di durata inferiore a 12 mesi l'incentivo è fruibile in sei quote mensili di pari importo; per i contratti a tempo determinato di durata pari o superiore a dodici mesi e per i contratti a tempo indeterminato, l'incentivo è fruibile in 12 quote mensili di pari importo.
- 2. In caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro, l'incentivo è proporzionato alla durata effettiva dello stesso.
- 3. Per i contratti di assunzione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, l'incentivo non è corrisposto in relazione agli eventuali periodi di disponibilità; le quote di incentivo non corrisposte in relazione ai periodi di disponibilità non possono essere recuperate in periodi successivi.

#### Articolo 7

### Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di stato e incumulabilità con altri incentivi

1. In attesa della prescritta autorizzazione da parte della Commissione Europea a seguito di notifica, gli incentivi di cui al presente decreto sono fruiti nel rispetto delle previsioni di cui al Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

2. Il controllo del rispetto della normativa sugli aiuti di Stato è rimesso all'INPS per tutte le

tipologie di contratto incentivate.

3. L'incentivo non è cumulabile con altri incentivi all'assunzione di natura economica o

#### Articolo 8

### Imputazione delle risorse

1. L'incentivo è concesso dall'INPS nei limiti delle risorse di pertinenza della Regione o Provincia Autonoma nel cui territorio il giovane è impiegato.

2. In caso di assunzione di un giovane residente in regione diversa dalla sede di lavoro, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali si farà carico della gestione delle operazioni di compensazione nel rispetto di quanto stabilito nelle convenzioni richiamate in premessa; tale operazione non ha incidenza nella fruizione dell'incentivo da parte dei datori di lavoro

#### Articolo 9

# Procedimento di ammissione all'incentivo

- 1. Al fine di fruire del beneficio di cui al presente decreto, i datori di lavoro interessati devono inoltrare un'istanza preliminare di ammissione all'INPS esclusivamente in via telematica, indicando i dati relativi all'assunzione effettuata o che intendono effettuare, con le modalità definite dall'INPS, tramite circolare entro un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 2. L'INPS:
- - a.l determina l'importo dell'incentivo spettante in relazione al tipo di assunzione e alla classe di profilazione attribuita, nell'ambito del "Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani", al giovane Indicato nell'istanza preliminare;
  - b. verifica la disponibilità residua della risorsa in relazione alla Regione o alla Provincia Autonoma di pertinenza e, in caso di disponibilità, comunica, che è stato prenotato in favore del datore di lavoro l'importo dell'incentivo.
- 3. Nell'eventualità in cui il giovane non sia stato profilato al momento della presentazione dell'istanza preliminare si rinvia a quanto stabilito nell'art. 2, comma 4 del presente decreto. In ogni caso le modalità di ammissione all'incentivo di giovani non profilati al momento della presentazione dell'Istanza preliminare sono dettagliate nella circolare di cui al comma 1 del presente articolo.
- 4. Entro sette giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di prenotazione dell'INPS, il datore di lavoro - per accedere all'incentivo - deve, se ancora non lo ha fatto, effettuare

5. A pena di decadenza, entro quattordici giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di prenotazione dell'Istituto, il datore di lavoro ha l'onere di comunicare l'avvenuta assunzione, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore.

6. A seguito dell'autorizzazione l'erogazione del beneficio avviene mediante conguaglio sulle

denunce contributive.

#### Articolo 10

# Autorizzazione dell'incentivo e limiti di spesa

1. L'INPS autorizza il beneficio di cui al presente decreto nel limiti delle risorse disponibili per ciascuna Regione e Provincia Autonoma, sulla base della valutazione ex ante del costo legato ad ogni assunzione agevolata.

2. Il beneficio è autorizzato secondo l'ordine cronologico di presentazione dell'istanza

preliminare.

3. Per le assunzioni effettuate prima che sia reso disponibile il modulo telematico dell'istanza preliminare, l'INPS autorizza il beneficio secondo l'ordine cronologico di decorrenza dell'assunzione.

#### Articolo 11

#### Norme di rinvio

- 1. La disciplina dei rapporti tra il MLPS e l'INPS nonché dei reciproci obblighi verrà definita da apposita convenzione da stipularsi entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente
- 2. Le procedure relative alle procedure operative di attuazione della misura saranno illustrate in apposita circolare emanata dall'INPS,

Il presente decreto verrà trasmesso ai competenti organi di controllo el successivamente pubblicato sul sito internet istituzionale " www.lavoro.gov.it " e sul sito " www.garanziagiovani.gov.it ".

#### ROMA, addi 8 agosto 2014

Il Direttore Generale Dr. Salvatore Pirrone [firmato digitalmente]





Allegato 1

### Programma Operativo Nazionale per l'attuazione della Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani

## Misura "Bonus Occupazione"

# Limiti di spesa e contratti incentivati per regione / provincia autonoma

(articoli 1, 4, 7)

Regione	Limite di spesa (euro)	Tipologia di contratto incentivato
Abruzzo	4.000.000,00	
Basilicata	627.180,00	Tutte le tipologie di contratto di cui all'art. 4 del presente Decreto
Calabria	10.790.413,26	Tutte le tipologie di contratto di cui all'art. 4 del presente Decreto
Emilia - Romagna	7.417.948,40	Contratti a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione
Friuli - Venezia Giulia	2.500.000,00	anche a scopo di somministrazione
Lazio		Tutte le tipologie di contratto di cui all'art. 4 del presente Decreto
Liguria	2.779.000,00	Tutte le tipologie di contratto di cui all'art. 4 del presente Decreto
Lombardia		grant detection and art. 4 der presente Decreto
Marche		The second and the presence Decreto
Molise		, some as car an are. 4 del presente Decreto
Prov. Autonoma Trento		- Solidinare, 4 dei presente Decreto
Puglia		The series of th
Sardegna		anche a scopo di sumministrazione
Sicilia		Tutte le tipologie di contratto di cui all'art. 4 del presente Decreto
Toscana		The second current and the presence Decreto
Jmbria		di all all all all presente Decreto
/eneto	5,000,000,00	Tutte le tipologie di contratto di cui all'art. 4 del presente Decreto
OTALE	188.755.343,66	Tutte le tipologie di contratto di cui all'art. 4 dei presente Decreto







### Programma Operativo Nazionale per l'attuazione della Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani

# Misura "Bonus Occupazione"

# Importo dell'incentivo in funzione del tipo di assunzione e della classe di profilazione del giovane ammesso al Programma

(articolo 5)

	Clas	Classe di profilazione del giovane			
	BASSA	MEDIA	ALTA	MOLTO ALTA	
<ul> <li>a) Assunzione a tempo deteri (anche a scopo di somministrazione) di durat superiore o uguale a 6 mes</li> </ul>	a	-	€ 1.500	€ 2.000	
<ul> <li>Assunzione a tempo deterri (anche a scopo di somministrazione) di durata superiore o uguale a 12 me</li> </ul>	a	*	€ 3.000	€ 4.000	
c) Assunzione a tempo indeterminato (anche a sco somministrazione)		€ 3.000	€ 4.500	€ 6.000	



Corte dei Conti

### UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEL

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI, DEL MINISTERO DELLA SALUTE e DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Si attesta che il provvedimento del 8 agosto 2014, concernente il "Bonus occupazione" del "Programma Operativo Nazionale per l'attuazione della Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani", emanato dalla Direzione Generale per le Politiche Attive e Passive del Lavoro" - firmato digitalmente, pervenuto il 11 agosto 2014 con posta elettronica certificata (PEC) a questo Ufficio di controllo, è stato protocollato con il n. 24250 del 12 agosto 2014 ed è stato ammesso al visto per la registrazione in data 18 settembre 2014 al n. 4164.

Il Magistrato Istruttore

(Oriella Martorana)

(FIRMATO DIGITALMENTE)

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Arrivo - Roma, 19/09/2014 Prot. 40 / 0033100